



STUDIO
FANTINELLO
CARLO

Informativa Studio Fantinello Carlo

n. 3 del 22.01.2016

Oggetto: Il nuovo regime forfettario 2016

La legge di stabilità per l'anno 2016, approvata in via definitiva dal Parlamento il 22/12/2015, ha riscritto in parte le regole per la fruizione del regime fiscale di vantaggio detto "forfettario". Tale regime agevolato è stato introdotto nell'anno 2015 e rappresenta il regime fiscale naturale per i soggetti che hanno i seguenti requisiti:

1. durata illimitata finché sussistono i requisiti di accesso;
2. imposta sostitutiva unica pari al 15%;
3. limite dei ricavi variabile in funzione dell'attività;
4. non deducibilità dei costi, ma abbattimento forfettario del reddito sulla base di aliquote differenziate per tipologia di attività.

La prima novità di rilievo è l'aumento del limite dei ricavi o compensi per ciascuno dei 9 gruppi di attività. Tale limite rappresenta una condizione di accesso al regime: ciò vuol dire che i contribuenti che hanno realizzato nell'anno solare precedente (2015) o intendono realizzare nell'anno in corso (in caso di inizio attività) ricavi e compensi per importi superiori ai predetti limiti, non potranno usufruire di questo regime di vantaggio, ma rientreranno nell'ordinario regime fiscale.

Ecco la tabella con i settori interessati e tutti i limiti dei ricavi/compensi con la relativa redditività:

PROGR. SETTORE	GRUPPO DI SETTORE	CODICE ATTIVITA'ATECO 2007	VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI	REDDITIVITA'
1	Industrie alimentari e delle bevande	10-11	€ 45.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 da 46.2 a 46.9 da 47.1 a 47.1 - 47.7 47.9	€ 50.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	€ 40.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	€ 30.000	86%
5	Costruzioni ed altre attività immobiliari	41 - 42 - 43 - 68	€ 25.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	€ 25.000	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	55 - 56	€ 50.000	40%

8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	64 - 65 - 66 - 69 70 - 71 - 72 - 73 - 74 75 - 85 - 86 - 87 - 88	€ 30.000	78%
9	Altre attività economiche	1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 9 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 - 23 - 24 - 25 26 - 27 - 28 - 29 - 30 31 - 32 - 33 - 35 - 36 37 - 38 - 39 - 49 - 50 51 - 52 - 53 - 58 - 59 60 - 61 - 52 - 63 - 77 78 - 79 - 80 - 81 - 82 84 - 90 - 91 - 92 - 93 94 - 95 - 96 - 97 - 98 99	€ 30.000	67%

Un'ulteriore novità introdotta nel nuovo regime forfettario è la possibilità di associare a tale reddito anche redditi di lavoro dipendente, purché nel rispetto di determinati limiti.

Viene introdotta una causa di esclusione dal regime forfettario secondo cui non possono avvalersi del regime coloro che abbiano conseguito, nell'anno antecedente a quello in cui intendono avvalersi del regime agevolato, redditi di lavoro dipendente o assimilato (compreso il reddito da pensione) eccedenti la soglia di 30.000 Euro. Il rispetto di tale limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulti cessato.

In merito all'aliquota di imposta, la legge di stabilità conferma l'imposta sostitutiva unica con aliquota al 15% ma prevede, e questa è una novità molto importante, per le nuove iniziative produttive, la possibilità di avvalersi dell'aliquota ridotta del 5% per i primi 5 anni di attività.

Per beneficiare dell'aliquota ridotta però è necessario dimostrare che l'attività che si avvia abbia il requisito della novità e ciò lo si fa nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
2. l'attività da esercitare non costituisca "mera prosecuzione" di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;
3. se l'attività è il proseguimento di un'attività esercitata da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi o compensi dell'anno precedente non deve superare i limiti di ricavi previsti per il regime forfettario.

L'ultima rilevante novità riguarda il regime contributivo di vantaggio associato al regime forfettario.

Ricordiamo che, per il periodo di imposta 2015, i soggetti che hanno usufruito del regime fiscale forfettario hanno anche goduto del regime contributivo agevolato, consistente nella

riduzione dei contributi previdenziali obbligatori da versare all'Inps. In particolare, l'agevolazione contributiva consisteva nel mancato obbligo di versamento dei contributi minimali, il contribuente era tenuto al versamento dei contributi Inps solo in misura percentuale al reddito conseguito.

La legge di stabilità per il 2016 abroga questa disposizione e prevede un nuovo regime contributivo agevolato associato al regime fiscale forfettario. La novità consiste nel fatto che, dal 2015, saranno di nuovo dovuti i contributi minimali sul reddito, ma con un abbattimento del 35%.

Questo comporta, di conseguenza, che i contribuenti saranno chiamati a versare i contributi previdenziali Inps alle ordinarie scadenze di maggio (1° rata), agosto (2° rata), novembre (3° rata) e febbraio (4° rata).

L'importo della contribuzione sarà pari ai minimali stabiliti annualmente dall'Inps, ma ridotti del 35%.

Opzioni per la scelta del regime forfettario ed emissione fatture

Il contribuente già in attività in regime ordinario ed in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina, che intende adottare il regime forfettario:

1. non è tenuto ad effettuare alcuna opzione, poiché in presenza di requisiti il regime opera come regime naturale;
2. deve adottare dall'inizio dell'anno in cui si applica il regime comportamenti coerenti con le semplificazioni e le altre regole introdotte per tali soggetti.

In particolare il primo adempimento è dato dall'emissione delle fatture senza addebito dell'IVA.

Al riguardo sarà necessario indicare nella fattura la seguente dicitura:

⇒ "Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfettario."

Di seguito si propone un fac-simile di fattura che deve emettere un contribuente forfettario.

Mario Rossi Via Verdi n. 25 00100 - Roma Codice Fiscale P.Iva Pec		Spettabile Ditta XYZ S.r.l. Via Milano n. 100 00100 - Roma Codice fiscale P.IVA
Parcella n. 1 del 15/01/2016		
Descrizione.		
Imponibile	1.000,00	
Totale	1.000,00	
<i>Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfettario.</i>		
<i>Imposta di bollo assolta sull'originale. ID xxxxxxxxxxxxxx (solo se la fattura supera l'importo di €. 77,47)</i>		

Inoltre, occorre tenere presente che, come previsto dal comma 67 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2015, i contribuenti forfettari **non subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto**.

A tal fine tuttavia, è necessario rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui i ricavi/compensi si riferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

La comunicazione dovrà contenere la seguente dicitura:

⇒ "Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto come previsto dall'articolo 1, comma 67, Legge n. 190/2014".

Considerato che per quanto riguarda la dichiarazione di non applicazione della ritenuta, non sono previste particolari formalità, **la stessa può essere riportata direttamente in fattura e da aggiungere alla dichiarazione di non applicazione dell'IVA.**

Di seguito si propone un fac-simile di fattura che deve emettere un contribuente professionista forfettario.

Dott. Mario Rossi Via Verdi n. 25 00100 - Roma Codice Fiscale P.Iva Pec		Spettabile Ditta XYZ S.r.l. Via Milano n. 100 00100 - Roma	
Parcella n. 1 del 15/01/2016			
Consulenza		1.000,00	
Contributo 4%		40,00	
Totale		1.040,00	
Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfettario. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto come previsto dall'articolo 1, comma 67, Legge n. 190/2014. Imposta di bollo assolta sull'originale. ID xxxxxxxxxxxxxx (solo se la fattura supera l'importo di €. 77,47)			

Distinti saluti.